



**COMUNE DI SERMONETA**  
**(Provincia di Latina)**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 31/03/2017**

## Sommario

Art.1 - Finalità del servizio.....	2
Art.2 - Prestazioni .....	2
Art.3 – Modalità di gestione .....	3
Art.4 – Condizioni per il convenzionamento.....	3
Art.5 - Rette di frequenza.....	5
Art.6 - Partecipazione del comune alle spese sostenute dalle famiglie .....	6
Art.7 - Procedura per il convenzionamento.....	6
Art.8 - Vigilanza, revoca, durata e rinnovo dell'accREDITAMENTO .....	7

Premesso che il comune di Sermoneta non disponendo di asili nido comunali assicura il servizio d'interesse pubblico con il ricorso alla convenzione con gli asili privati autorizzati al funzionamento presenti sul territorio comunale;

vista la L.R. n. 59/1980" del 16/06/1980 "Norme sugli asili nido" e ss.mm. e ii..

## **Art.1 - Finalità del servizio**

La gestione dei nidi d'infanzia in convenzione con il Comune di Sermoneta ed il soggetto gestore ha lo scopo di assicurare un servizio socio educativo che accolga quotidianamente e in maniera continuativa bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi, concorrendo con le famiglie alla loro crescita, cura, formazione e socializzazione, agevolando l'accesso al lavoro dei genitori con particolare riferimento alle madri.

Il nido stimola, in particolare, le attività cognitive, affettive e sociali del bambino attraverso l'attuazione di un progetto educativo.

## **Art.2 - Prestazioni**

1. Il nido d'infanzia ha un orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina compreso fra un minimo di sei ed un massimo di dodici ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi nell'anno e assicura:

- a) Il cambio e l'igiene del bambino;
- b) La somministrazione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del presente regolamento (tabella dietetica);
- c) Il riposo dei bambini.

2. Ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.

## **Art.3 - Modalità di gestione**

I

Il gestore dell'asilo nido privato, aderendo al regime di convenzionamento, costituisce, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 59/1980, di intesa con il Comune, la gestione sociale intesa come l'insieme delle attività di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche del servizio, nonché al funzionamento dell'asilo-nido, tramite i seguenti organi:

- a) assemblea dei genitori;
- b) comitato di gestione;
- c) gruppo educativo.

Il funzionamento degli organi di gestione sociale è regolato dalla Legge Regionale n. 59/1980 e ss. mm.ii.

Il gestore adotta il regolamento di gestione in conformità alle disposizioni della medesima Legge Regionale n. 59/1980.

## **Art.4 – Condizioni per il convenzionamento**

Le strutture interessate ad ottenere la convenzione con il comune di Sermoneta, ubicate sul territorio comunale e già in possesso dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento rilasciata dallo stesso Comune, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. autorizzazione all'apertura ed al funzionamento rilasciata dal Comune di Sermoneta, ai sensi della L.R. 59/80;
2. progetto educativo. Il nido si dota di un progetto educativo che, con riferimento ad ogni anno educativo, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:
  - a) L'accoglienza dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso dei bambini;
  - b) L'inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi pedagogici;
  - c) L'organizzazione del servizio con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
  - d) Gli elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di curare l'interazione tra bambini e tra adulti e bambini;

e) L'utilizzo di strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;

f) Le attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio; le forme di integrazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio.

3. Il Gruppo educativo è costituito dal personale operante nel nido d'infanzia, favorisce il pieno ed integrale utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio e la gestione collegiale del lavoro. Il gruppo educativo provvede a:

a) l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative per l'espletamento del servizio;

b) la collaborazione con gli organismi rappresentativi dei genitori per la determinazione del servizio nonché l'impostazione e la verifica del lavoro psicopedagogico;

c) la collaborazione con gli organismi rappresentativi dei genitori per la determinazione degli orientamenti educativi e ai fini della programmazione annuale dell'attività del servizio;

d) l'attuazione del progetto educativo di cui al punto 2 segnalando tempestivamente agli organismi rappresentativi dei genitori le eventuali difficoltà di realizzazione, ostative al buon funzionamento del servizio;

e) l'attuazione del sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti.

f) l'organizzazione di incontri e di modalità di collaborazione con le famiglie dei bambini; la formulazione di proposte di aggiornamento e formazione continuativa del personale;

g) il gruppo educativo è collegialmente responsabile dell'elaborazione del progetto educativo del servizio.

4. disporre, all'interno dell'organico, della figura del coordinatore pedagogico. Il coordinatore assicura la coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale e in particolare svolge le seguenti attività:

a) supervisione del gruppo educativo

b) monitoraggio e valutazione del progetto educativo

c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;

d) programmazione

## 5. Tabella dietetica.

5.1. Al fine di perseguire la promozione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata dei bambini, nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, il nido utilizza tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica approvate con provvedimento 29 aprile 201° della Conferenza unificata di cui all'art.8, comma 1 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

5.2. Le tabelle dietetiche di cui al comma 1:

a) sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali;

b) contengono i menù invernale ed estivo, quelli differenziati per fasce di età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali prescritte dal medico o per scelte religiose e culturali;

5.3. i soggetti gestori di asili nido devono seguire procedure di acquisto conservazione e utilizzo degli alimenti che garantiscono il rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 59, c. 4 della L.23.12.1999, n.488 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato) e del DPR 7.4.1999, n.128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/C sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini);

## **Art.5 - Rette di frequenza**

La retta di frequenza costituisce l'entrata per far fronte ai compiti di gestione.

La retta deve essere pagata entro il giorno 5 del mese in corso, anche in caso di assenza del bambino. In caso di ritiro del bambino dal nido, il genitore è tenuto a farne comunicazione tramite lettera almeno dieci giorni prima e comunque, il gestore non restituisce la retta se questa è già stata versata.

## **Art.6 - Partecipazione del comune alle spese sostenute dalle famiglie**

La partecipazione del comune al pagamento della retta di frequenza qualifica l'intervento del comune a sostegno dei redditi delle famiglie dei bambini frequentanti gli asili nido in convenzione. Con uno specifico atto della Giunta Comunale, saranno disciplinate annualmente le modalità di partecipazione alla spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento delle rette attraverso la pubblicazione di uno specifico avviso pubblico.

La partecipazione è stabilita sulla base dello strumento della situazione economica equivalente (ISEE) di cui il D.P.C.M. 05.12.2013no159, G.U.19.01.2014;

Il comune parteciperà al pagamento della retta esclusivamente per i bambini e le famiglie residenti nel comune di Sermoneta.

## **Art.7 - Procedura per il convenzionamento**

1. Le strutture private interessate, tramite istanza, sottoscritta dal rappresentante legale, indirizzata al Comune di Sermoneta - "Area 1 -Pubblica istruzione" possono accedere al sistema di convenzionamento, corredando la propria domanda di dichiarazioni autocertificate ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR. 445/2000 relative a:

- a) iscrizione dell'impresa titolare delle strutture private nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi dalla quale risulti che l'impresa stessa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato;
- b) per le cooperative sociali di essere iscritte all'Albo Regionale di data non anteriore a sei mesi dalla quale risulti che la cooperativa stessa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato;
- c) situazione di data non anteriore a sei mesi di ogni legale rappresentante al Casellario Giudiziale Generale;
- d) l'elenco nominativo degli operatori componenti l'organico impiegati suddivisi per funzione e di relativi curricula;
- e) estremi dell'autorizzazione al funzionamento di cui è in possesso la struttura;
- f) la specifica dichiarazione che il proprio Progetto educativo possiede tutti i requisiti di cui al precedente art.4. comma 2;

g) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto legislativo n.50/2016;

2. La convenzione tra il comune di Sermoneta e i soggetti privati, gestori di asili nido autorizzati presenti sul territorio comunale è disposta con apposito atto del Responsabile dell'Area 1- Pubblica istruzione.

## **Art.8 - Vigilanza, revoca, durata e rinnovo dell'accreditamento**

1. Il Comune provvede ad accertamenti sul funzionamento delle strutture convenzionate anche tramite rapporti diretti con le famiglie utenti. Il titolare/legale rappresentante del servizio è tenuto a sottoporre preventivamente al Comune, che si riserva la verifica e l'assenso, ogni eventuale modifica che intende apportare al funzionamento del servizio e dal Progetto educativo per cui è stata disposta la convenzione, in particolare per quanto attiene i nominativi degli operatori componenti l'organico impiegati nella struttura accreditata ed il rapporto di lavoro loro applicato.

2. La convenzione può essere revocata, in qualsiasi momento con Atto della

Responsabile dell'Area 1- Pubblica Istruzione, nei casi in cui:

a) nella struttura convenzionata venga meno anche uno solo dei requisiti previsti dal presente Regolamento;

b) il funzionamento del servizio e/o il Progetto educativo della struttura convenzionata venga modificato senza preventiva informazione, verifica e assenso del Comune;

c) il titolare/legale rappresentante della struttura convenzionata non fornisca tempestivamente le informazioni eventualmente richieste dal Comune;

3. Il Comune previa preventiva comunicazione al titolare/legale rappresentante nella quale dà notizia circa l'intenzione di procedere alla revoca indicando anche i tempi entro i quali il titolare/rappresentante legale può eventualmente ottemperare a quanto richiesto o produrre elementi in opposizione.

4. La convenzione tra il comune di Sermoneta e i gestori di asili nido privati ha una durata di anni 3 con decorrenza dal giorno della sua stipula.

5. La convenzione può essere rinnovata prima della scadenza per espressa volontà delle parti.